



Comune di Brienza

(Provincia di Potenza)

Copia Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale n. 18 del 12/08/2015

Oggetto: Modifiche al Regolamento IUC;

L'anno 2015, il **dodici** del mese di **agosto** alle ore **19,50** nella Sala delle adunanze Consiliari , a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione "ordinaria" ed in seduta pubblica di "prima" convocazione.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Distefano Donato	X	
Scelzo Angela	X	
Pepe Antonio Mario	X	
Sabbatella Antonio	X	
Lavecchia Michele	X	
Fiscella Daniele	X	
Palladino Giovanni	X	
Ferrarese Rocco	X	
Lopardo Cataldo		X
Scelzo Pasquale	X	
Pagano Francesco	X	
Parente Francesco		X
Collazzo Raffaele	X	

Partecipa il Segretario Comunale, Musacchio Dott.ssa Faustina , avente funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Lavecchia Michele, nella qualità di Presidente, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Rientra il Consigliere Pagano F. , Consiglieri presenti 11 su 13 assegnati;

Il Presidente introduce l'argomento ed invita il Sindaco a relazionare;

Il Sindaco illustra in maniera dettagliata ed analitica con analisi statistiche stimato sui risultati conseguenti alle agevolazioni di cui dà lettura con ampia illustrazione;

Interviene il Consigliere Pagano che esprime perplessità sull'art. 39 comma 3 , art. 52 comma 3, rilevando inoltre una carenza importante ovvero una riduzione per l'imprenditoria giovanile ;

Il Consigliere Collazzo esprime perplessità sulle agevolazioni collegate all'adozione dei commi ;

Il Consigliere Scelzo chiede: l'onere derivante dalle agevolazioni come devono essere coperti visto che bisogna coprire il costo del servizio al 100% e continua si presuppone che debbono incidere sull'intera collettività ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 05 settembre 2014 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)".

L'imposta comunale unica, disciplinata dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 147/2013 si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili, collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

I suddetti presupposti impositivi giustificano l'articolazione dell'Imposta nella IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, nella TARI (Tassa Rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e nel Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI).

L'IMU, invero, aveva trovato disciplina già con il D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 che all'art. 13 ne aveva anticipato l'applicazione, sia pure, in via sperimentale a decorrere dal 2012. Tale disciplina prevedeva, tra l'altro, la facoltà dell'Ente Locale di equiparare all'abitazione principale, ai fini del trattamento più favorevole ivi previsto, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti, iscritti all'AIRE, purché non locata e tale facoltà è stata utilizzata dal Comune nella disciplina della Imposta Municipale propria contenuta nell'art. 15 comma 2 del regolamento sopra citato.

Considerato, tuttavia, che la legge n° 80 del 23/05/2014 di conversione al decreto legge 47/2014 ha soppresso tale facoltà, modificando l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214) ed introducendo una nuova fattispecie impositiva per i cittadini iscritti all'AIRE in materia di IMU, TASI e TARI.

Più precisamente l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 ha stabilito che: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”.

Ritenuto opportuno adeguare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale secondo i criteri e limiti dettati dal citato art. 9 bis del D.L.47/2014, secondo le esigenze dell'Ente e al fine di eliminare le disposizioni in contrasto con la normativa in vigore.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015.

Visto il parere favorevole del revisore dei conti, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lett. b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegato alla presente.

Dato atto che l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente.

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 3 (Scelzo P. , Pagano F. e Collazzo R.) su n. 11 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di modificare i seguenti articoli del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC):

- articolo 15, comma 2 ad oggetto “FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE” nel modo seguente:

“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.

- art.39, comma 1, lettera a) nel modo seguente:
abitazioni con unico occupante: riduzione del 20% sull'ammontare totale per le abitazioni con superficie fino a mq 70, riduzione del 10% per abitazioni da 71mq fino a 100 mq e riduzione del 5% per quelle superiori a 100 mq;

- art.39, comma 1, lettera b) nel modo seguente:

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, nell'anno solare (*nuclei familiari con n. 1 componente*) e abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (*nuclei familiari con n. 1 componente*):

- *su una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso riduzione pari a 2/3 due terzi della tassa dovuta;*

- art.39, comma 1, lettere c) e d) nel modo seguente:

*riduzione del 5% per le abitazioni aventi una superficie fino a 100 metri quadrati;
nessuna riduzione per le abitazioni superiori a 100 metri quadrati;*

- art.39, comma 3, nel modo seguente:

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti (frazione umida) ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%, calcolata sull'ammontare del solo costo per la gestione della frazione umida (organico). La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata della documentazione attestante la presenza dell'apposito contenitore (compostiera);

- art.39, con l'aggiunta del comma 3bis:

Ai nuclei familiari che adottano un cane dal Canile convenzionato il cui costo è in capo al Comune di Brienza, è riconosciuta per i locali adibiti ad abitazione principale l'esonero per il primo anno e la riduzione del 50% dal secondo. La riduzione sarà applicata a decorrere dal giorno dell'adozione e fino alla detenzione certificata e rilevata dalle risultanze dell'anagrafe canina circa l'animale avuto in consegna;

- art.39, con l'aggiunta del comma 3ter:

*Ai nuclei familiari che trasferiscono la residenza e la stabile dimora nel Comune di Brienza è riconosciuta per i primi tre (3) anni di imposizione TARI la riduzione del 30%;
Alle nuove imprese artigiane e commerciali (utenze non domestiche) è riconosciuta per i primi tre (3) anni dall'avvio dell'attività la riduzione del 30%;*

- art.52, con l'aggiunta del comma 2:

su una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso riduzione pari a 2/3 (due terzi);

- art.52, con l'aggiunta del comma 3:

Ai nuclei familiari che adottano un cane dal Canile convenzionato il cui costo è in capo al Comune di Brienza, è riconosciuto l'esonero per il primo anno e la riduzione del 50% dal secondo anno esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale. La riduzione sarà applicata a decorrere dal giorno dell'adozione e fino alla detenzione certificata e rilevata dalle risultanze dell'anagrafe canina circa l'animale avuto in consegna;

- art.33, comma 3, nel modo seguente:

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti e non domiciliati nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 1 unità;

- art.33, comma 5, nel modo seguente:

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi e non locate, il numero degli occupanti è fissato in 1 unità;

- art.41, nel modo seguente:

qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, escluso i casi di cui all'art. 39, comma 3bis e art. 52, comma 3.

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, dei D.Lgs. n. 446/1997.

4) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio – Ufficio Tributi per gli adempimenti successivi e consequenziali al presente provvedimento;

5) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, dei D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto.



Comune di BRIENZA
PROVINCIA DI POTENZA

SPEDIZIONE

Prot. n. Comune di BRIENZA

Data Comune di BRIENZA


Area: Servizi Finanziari
Servizio: Ragioneria, Tributi

Proposta Delibera di Consiglio n. 003 del 30/07/2015

OGGETTO: Modifiche al Regolamento IUC;

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole.



Musacchio Dott. Faustina

Parere in ordine alla regolarità contabile:

PRENOTAZIONE DI SPESA N° _____ DEL 00 Importo €. _____,

All'intervento (Cap.lo /) Bilancio Es. Disponibilità €. _____,

Li, _____

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to Michele LAVECCHIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale , visti gli atti d'ufficio , certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000).

Brienza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione , visti gli atti d'ufficio, è divenuta esecutiva:

- il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione , ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
- il giorno _____ perché dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Brienza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

E' copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Brienza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

